Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LX - n.4 - Ancona Aprile 2014

MARIO GUIDI RICONFERMATO ALLA PRESIDENZA DI CONFAGRICOLTURA

La relazione: «Raccogliamo la sfida di Renzi ai corpi intermedi»

L'assemblea di Confagricoltura ha riconfermato Mario Guidi alla presidenza per il prossimo triennio con 497 voti su 509.

E' una Confagricoltura profondamente rinnovata quella che il presidente Mario Guidi ha presentato all'assemblea dopo i tre anni del suo mandato. Un'Organizzazione che ha rivoluzionato il suo modo di intendere il sindacato e il suo operato e che oggi è pronta a cogliere la sfida che i tempi e il nuovo governo del Paese lanciano al sistema dei corpi intermedi nel suo complesso.

"Dal 2011 ad oggi – ha detto il presidente nella sua relazione - sono avvenuti cambiamenti profondi e irreversibili, a livello nazionale ed internazionale, ed è ormai chiaro che niente potrà tornare come prima. La direzione è segnata: uno Stato più "magro", un welfare più efficiente, mercati meno ingessati, regole meno asfissianti; attraverso riforme strutturali, la riduzione della spesa pubblica e delle partecipazioni dirette. In questo contesto anche le organizzazioni intermedie dello Stato, da quelle di rappresentanza alle istituzioni, comprese le province, i piccoli comuni, le camere di commercio, sono in discussione al pari della dirigenza pubblica".

Confagricoltura ha colto questi segnali da tempo ed ha avviato un processo di riorganizzazione interna basato sull'innovazione, mentale, sociale, associativa, sindacale e organizzativa.

"Questo lavoro – ha proseguito Mario Guidi – ci ha permesso di ottenere

SOMMARIO

APERTURA
- *Riconferma di Mario Guidi* **pag. 1,2**

ECONOMICO
- *PAC gli atti gelegati* **pag. 3,4**

FISCALE
- *Cedolare secca* **pag. 5**
- *Catasto online* **pag. 6**

RUBRICA TECNICA
- *Grano duro e tenero* **pag. 7,8**

VARIE
- *Lavoro accessorio* **pag. 9**

SICUREZZA SUL LAVORO
- *Salute e sicurezza* **pag.9,10**

VARIE
- *Riqualificazione fluviale* **pag. 11,12**

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale –70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351

importanti risultati anche sul fronte normativo, di vincere la doppia battaglia sull'Imu, di chiudere la vicenda della Tasi in modo soddisfacente, di ripristinare la fiscalità agevolata per le società agricole; provvedimenti che hanno generato un risparmio significativo per le imprese, che potrà aumentare ancora se verranno accolte le nostre proposte sulla semplificazione. Ma che soprattutto ci ha consentito di raggiungere gli obiettivi che l'assemblea mi aveva affidato tre anni fa, al momento della mia elezione. L'affermazione di una leadership nel settore, la promozione dello sviluppo delle imprese agricole, l'innovazione della nostra forma di rappresentanza".

"Ora – ha concluso il presidente di Confagricoltura – siamo alla revisione di medio termine di un programma ambizioso, di una rivoluzione fin qui silenziosa, che vogliamo cominciare a comunicare. Siamo pronti per una fase nuova, quella di un sindacato che ritrova le proprie ragioni non solo nella tradizione e nella continuità, ma anche in una profonda rivisitazione del proprio modo di funzionare a favore delle imprese associate e nell'interesse generale del Paese.

Non è un ragionamento solo organizzativo, ma soprattutto politico-sindacale. Perché su questa base si costruiscono le linee portanti dell'azione di rappresentanza, a partire dai prossimi appuntamenti, dalle elezioni europee alle decisioni sulla Pac e la stesura dei PSR, dalla legislazione fiscale e del lavoro alla proposta economica o giovanile, fino a Expo 2015, che sarà la vera occasione di confronto sull'idea di agricoltura che vogliamo sostenere ed affermare".

PROFILO BIOGRAFICO-PROFESSIONALE DI MARIO GUIDI

Mario Guidi è nato a Codigoro (Ferrara) il 10 ottobre 1961, è sposato ed ha una figlia.

Dopo gli studi superiori e la laurea in Scienze agrarie all'Università di Bologna, si dedica all'azienda agricola di famiglia (600 ettari a prevalente indirizzo cerealicolo e risicolo, a cui si aggiungono coltivazioni orticole e frutticole).

Impegnato con passione nella vita organizzativa ed amministrativa del settore agricolo, ha ricoperto numerosi incarichi in ambito associativo, cooperativo e consortile. Nel 1998 è presidente del Consorzio di Bonifica del 1° circondario-Polesine di Ferrara. Vicepresidente dell'A.N.G.A. (Associazione Nazionale Giovani Agricoltori di Confagricoltura), nel 2001 viene eletto presidente dell'Unione provinciale Agricoltori di Ferrara, carica che ricopre per due mandati. Nel 2007 entra a far parte della giunta esecutiva nazionale. Il 31 marzo 2011 viene eletto presidente nazionale Confagricoltura.

E' stato presidente dell'Associazione Nazionale Bieticoltori (A.N.B.) ed ha ricoperto ruoli importanti in istituti finanziari e creditizi.

Dal febbraio 2014 è Socio corrispondente dell'Accademia nazionale di Agricoltura.

Da marzo 2014 è coordinatore di Agrinsieme, la sigla che riunisce Cia, Confagricoltura e Alleanza delle Cooperative agroalimentari.

Pac 2014-2020, gli atti delegati

Importanti chiarimenti per l'acquisto e l'affitto dell'azienda nel 2015

Il processo decisionale della nuova Pac 2014-2020 prosegue a ritmi serrati.
Il 17 dicembre 2013 sono stati approvati i regolamenti di base. L'11 marzo 2014 la Commissione ha adottato gli atti delegati, che ora attendono il parere del Consiglio e del Parlamento europeo. Entro il 1° agosto 2014, l'Italia dovrà adottare le numerose scelte di attuazione della Pac a livello nazionale.

Gli atti delegati

Il passaggio decisionale più recente è stata l'adozione della prima serie di atti delegati relativi alla riforma della Pac, adottati dalla Commissione europea l'11 marzo 2014, a completamento dei quattro regolamenti di base.
Gli atti delegati sono dieci regolamenti della Commissione che stabiliscono regole applicative molto importanti; ad esempio stabiliscono l'assegnazione dei titoli nei casi di successione, fusioni, scissioni; la fissazione dei titoli in caso di vendita o affitto dell'azienda; la clausola del "guadagno insperato"; l'equivalenza del greening; le condizioni per l'aiuto accoppiato.
Illustriamo in questo articolo alcune novità importanti.

Successioni, fusioni, scissioni

Il Reg. 1307/2013 prevede che l'assegnazione agli agricoltori dei nuovi titoli avverrà nel 2015.

Il **numero dei titoli** assegnati a ogni agricoltore nel 2015 è pari al numero di ettari ammissibili dichiarati nella Domanda Unica per il 2015.
I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli sono tre:

1) essere agricoltore attivo;
2) presentare una domanda di assegnazione di titoli entro il 15 maggio 2015;
3) aver presentato una domanda di aiuto per il 2013.

L'atto delegato stabilisce che, in caso di successione effettiva o anticipata o di successione anticipata revocabile, fusione o scissione di un'azienda, il numero e il valore dei titoli all'aiuto da ricevere siano fissati alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
L'agricoltore, che ha ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria ***(successione mortis causa o successione anticipata),*** è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. In altre parole, l'erede può ricevere i titoli che spettano al genitore.
Analogamente in caso di altri eventi modificativi, ad esempio nel caso in cui un agricoltore abbia modificato il suo stato giuridico entro la data della fissazione.
In caso di **modifica dello stato giuridico** o della denominazione, l'agricoltore con la nuova natura giuridica è ammesso agli stessi diritti dell'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.
Nel caso di **fusioni** di aziende, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è ammesso agli stessi diritti degli agricoltori che le gestivano in origine.
Nel caso di **scissioni** di aziende, gli agricoltori che gestiscono le nuove aziende sono ammessi, proporzionalmente, agli stessi diritti dell'agricoltore che la gestiva in origine.
Nei casi suddetti, la nuova azienda acquisisce tutti i diritti dell'azienda in origine, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013".

Assegnazione di titoli in caso di vendita o affitto

Il Reg. 1307/2013 prevede che i titoli si assegnano nel 2015 e il valore dei titoli viene fissato nel 2015, ma sulla base agli importi del 2014.
In altre parole, gli importi della Pac del 2014 costituiscono il "montepremi" per determinare il valore dei titoli nel 2015 e negli anni successivi fino al 2020, tenendo conto della convergenza (vedi Terra e Vita n. 8/2014).
Cosa succede nel 2015 se l'azienda è stata venduta o affittata?
Gli atti delegati chiariscono questi aspetti, che sono particolarmente importanti per evitare incertezze sulle compravendite e sugli affitti nel prossimo anno, soprattutto dal 16 maggio 2014 al 15 maggio 2015.

Clausola relativa ai contratti privati di vendita

In caso di vendita dell'azienda o di parte di essa, per i contratti di compravendita stipulati prima del 15 maggio 2015, lo Stato membro può trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare. Questa volontà deve essere prevista nel contratto di compravendita.
In altre parole, l'acquirente dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013" (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013).
Con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli vengono assegnati al venditore e direttamente trasferiti

al compratore che beneficerà dei pagamenti che il venditore ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all'aiuto che il venditore possedeva al 2014.
Il trasferimento richiede la qualifica di agricoltore attivo per entrambe le parti.

Clausola sui contratti privati di affitto

In caso di affitto dell'azienda o parte di essa, per i contratti di affitto stipulati prima del 15 maggio 2015, lo Stato membro può trasferire insieme all'azienda i corrispondenti diritti a ricevere i titoli da assegnare. In altre parole, l'affittuario dell'azienda agricola acquisisce tutti i diritti dell'azienda acquistata, sia il valore dei titoli che il "requisito del 2013" (art. 24, par. 8, Reg. 1307/2013). In questo caso, trattandosi di un affitto, la procedura per l'assegnazione dei titoli è un po' più complessa:

- con la Domanda Pac del 15 maggio 2015, i titoli all'aiuto vengono assegnati al locatore (proprietario);
- gli stessi titoli vengono immediatamente direttamente trasferiti all'affittuario che beneficerà dei pagamenti che il locatore (proprietario) ha ricevuto nel 2014 o del valore dei diritti all'aiuto che il locatore possedeva al 2014;
- al termine del contratto di affitto, i titoli ritornano al locatore (proprietario).
- Anche in questo caso entrambi i soggetti devono avere la qualifica di agricoltore attivo.

Il "montepremi" 2014

Il valore dei titoli viene fissato nel 2015, ma sulla base degli importi o "montepremi" del 2014.
Gli importi del 2014 possono essere calcolati, a discrezione dello Stato membro, in due modi:

1) in base ai **pagamenti percepiti dall'agricoltore nel 2014;**
2) in base al **valore dei titoli detenuti dall'agricoltore al 15.05.2014,** compresi i titoli speciali.

Nel primo caso, i **pagamenti percepiti** possono tener conto anche dei pagamenti dell'Art. 68, ma solo in alcuni casi. Se il settore interessato dall'Art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella nuova Pac (come potrebbe essere il caso della carne bovina), i pagamenti percepiti non tengono conto dell'Art. 68. Viceversa, se il settore interessato dall'Art. 68 non avrà il sostegno accoppiato nella nuova Pac (come nel caso del tabacco e delle patate), i pagamenti percepiti tengono conto dell'Art. 68. In tutti i casi, i pagamenti percepiti dall'Art. 68 non tengono conto dei contributi percepiti dagli agricoltori per le assicurazioni agevolate.
Nel secondo caso **(valore dei titoli detenuti),** un agricoltore è considerato detentore dei titoli al 15.05.2014 se i titoli sono assegnati o trasferiti definitivamente.
Gli atti delegati chiariscono che i titoli detenuti da un agricoltore comprendono anche i titoli che sono ceduti in affitto dall'agricoltore a un altro agricoltore al 15 maggio 2014. Quindi, se l'Italia scegliesse il metodo dei "titoli detenuti", tali titoli sono imputati al proprietario anziché all'affittuario.

Pagamenti percepiti titoli detenuti

La scelta italiana tra "pagamenti percepiti" e "titoli detenuti" è molto importante e interessa tanti agricoltori che hanno preso titoli in affitto e tanti proprietari che hanno ceduto titoli in affitto.
L'ipotesi più accreditata tra i decisori e gli stakeholders (Ministero, Regioni, Organizzazioni professionali) è quella dei pagamenti percepiti, per due ragioni:

- per l'interesse a favorire l'impresa che coltiva (affittuario), piuttosto che il proprietario;
- per poter consentire ai settori che non beneficeranno dell'Art. 68 (tabacco e patate) di poter sommare tale importo nel "montepremi" del 2014 e poterlo "trascinare" fino al 2020. L'incertezza su questa decisione nazionale sta creando molte difficoltà al mondo agricolo con l'approssimarsi della scadenza della Domanda Unica che scade il 15 maggio 2014. Analogamente per la definizione di agricoltore attivo.

Le scelte nazionali dovranno essere adottate dalla Conferenza Stato-Regioni entro il 1° agosto 2014, ma è auspicabile che tali decisioni siano adottate in anticipo, possibilmente entro aprile 2014.

Angelo Frascarelli, Terra e Vita
27 Marzo 2014 n.13/2014

Cedolare secca, tutte le novità del 2014

Aliquota ridotta al 10% sui canoni concordati, nuovi modelli per i contratti di locazione, limite al contante, sentenza della Consulta che boccia l'emersione degli affitti in nero: guida alle novità 2014 sulla cedolare secca.

La **riduzione al 10%** dell'aliquota fissa sui canoni di locazione concordati non è l'unica novità sulla cedolare secca del 2014: da gennaio è scattato il divieto di usare il contante per pagare l'affitto (previsto dalla Legge di Stabilità), in marzo la Corte Costituzionale ha bocciato il condono degli affitti in nero.

Piano Casa: tassa ridotta

La cedolare secca per gli affitti a **canone concordato è scesa al 10%** dal 15% (in confronto al 21% delle locazioni libere) arrivando - la ratio è incentivare l'utilizzo di questo strumento, che ad oggi non ha dato i risultati sperati (sono circa 65mila i contratti con cedolare secca su 2 milioni di locazioni) – ma si applica solo negli affitti tipo "3 + 2" e solo a partire dal primo gennaio 2014, con riduzione valida **fino al 2017**, anche per le abitazioni date in locazione a cooperative o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. Chi ha già stipulato un **contratto a canone concordato** senza applicare la cedolare secca, può cambiare il regime fiscale agevolato entro il termine per il pagamento annuale dell'imposta di registro (30 marzo 2014). Chi invece ha un **contratto libero**, e vuole passare al canone concordato per applicare la cedolare secca ridotta, deve innanzitutto cambiare contratto stipulandone uno convenzionato, in base *all'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998, applicando un canone compreso nei limiti previsti dagli accordi territoriali di riferimento.*

Divieto di contante

E' previsto dalla Legge di Stabilità (147/2013) e non riguarda solo la cedolare secca ma **tutti i canoni di locazione**. La ratio è quella di privilegiare pagamenti tracciabili per contrastare riciclaggio e mercato nero. Da sottolineare però che successivamente alla manovra finanziaria è intervenuta una precisazione del Dipartimento del Tesoro che limita la portata della norma, spiegando che il **divieto vale solo per pagamenti superiori ai mille euro (che è il limite per i pagamenti in contanti di tutti i beni o servizi).**

Sentenza Corte Costituzionale

Non tocca la cedolare secca, ma una parte della norma che l'ha istituita (il Dlgs 23/2011) e precisamente quella prevista dai commi 8 e 9, relativa all'**emersione degli affitti in nero:** consentiva ai proprietari di sanare la propria posizione nel caso in cui avessero contratti non registrati. Prevedeva un contratto di almeno quattro ani, a canone ridotto (il triplo della rendita catastale). La Corte ha stabilito l'incostituzionalità per un vizio di forma: eccesso di delega (in pratica, ha ritenuto che il governo nell'esercitare la delega abbia superato i limiti del mandato imposto dalla legge parlamentare).

Catasto online, visure gratuite per tutti

Dal 31 marzo è possibile consultare planimetrie e visure catastali o ipotecarie tramite i servizi online gratuiti dell'Agenzia delle Entrate: procedure e informazioni disponibili.

Il servizio gratuito per le visure catastali online offerto dall'Agenzia delle Entrate è partito il 31 marzo: è ora possibile richiedere le informazioni sui propri immobili semplicemente con un click. Le persone fisiche non pagano nulla ma per accedere devono registrarsi a Entratel o Fisconline richiedendo il relativo codice **PIN** per consultare:

- visura catastale (per soggetto o immobile),
- mappa con la particella terreni,
- planimetria del fabbricato,
- visura ipotecaria.

Dati catastali gratuiti

La procedura è attiva per tutta Italia con l'eccezione delle province autonome di Trento e Bolzano e limitatamente alle **visure ipotecarie,** dove vige il sistema tavolare. Lo stesso servizio gratuito è disponibile anche presso gli uffi provinciali dell'Agenzia. Le visure catastali possono essere consultate anche presso gli sportelli catastali decentrati, anche per le aziende.

Procedura online

Il soggetto che effettua la consultazione deve essere titolare dell'immobile: bisogna inserire il codice fiscale e selezionare la provincia in cui si trova l'immobile su cui si vogliono i documenti. Si possono ottenere:

- **Visura per immobile attuale completa di cointestati.**
- **Visura per immobile storica senza la specifica dei cointestati.**
- **Visura della mappa per particelle terreni.**
- **Visura planimetrica per unità immobiliare urbane.**
- **Ispezione ipotecaria per unità immobiliare e soggetto:** il risultato della ricerca è l'elenco delle formalità (trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti) nel quale il soggetto compare a favore o contro relativamente all'immobile. Partendo da questo elenco è possibile consultare le singole note. Dall'elenco sono escluse iscrizioni e trascrizioni delle domande giudiziali, dei pignoramenti e dei sequestri eseguite "a favore" del richiedente e le annotazioni a queste correlate.

I documenti sono in formato **PDF** e riportano nell'intestazione rispettivamente la frase"*visura telematica esente al titolare di diritti reali*" o "*Ispezione telematica esente al titolare di diritti reali*".

Altre novità

L'invio telematico degli **atti alle Conservatorie** dei registri immobiliari con il modello unico informatico, è esteso a tutti i pubblici ufficiali e agli agenti della riscossione, oltre che ai notai (come annunciato nel provvedimento del direttore delle Entrate del 10 marzo 2014). Segretari comunali, ufficiali roganti della PA e agenti della riscossione non dovranno più recarsi presso gli uffici per richiedere le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

Barbara Weisz - 1 aprile 2014
www.pmi.it

Consultare la pagina web:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Consultare+dati+catastali+e+ipotecari/Visura+catastale/Visura+catastale+online/

Grano duro e tenero

La coltivazione dei cereali a paglia, con particolare riferimento al grano duro e tenero, rimangono, come noto, derrate alimentari di importanza decisiva nella produzione agricola di ogni paese.
La scienza agronomica ha indotto, assieme alla genetica, all'ingegneria meccanica e all'utilizzo della chimica, ad un notevole aumento di: quantità, qualità e salubrità, dell'essenziale prodotto agricolo alimentare, con implicita menzione alla salubrità.
Al riguardo, la Comunità Europea, ha emanato disposizioni di legge, proprio in merito ai prodotti agricoli salubri, regolamentando i livelli di micotossine assimilabili nelle produzioni cerealicole .
In tale importante contesto, la considerazione della variabilità delle condizioni pedoclimatiche, la scelta delle tecniche di produzione ed in particolare l'opzione dei procedimenti metodologici con cui attuare la protezione della coltura, assumono una fondamentale importanza, al fine di organizzare e ottenere una produzione cerealicola di alta qualità.
Su tale logica, l'agricoltore dovrà operare con una corretta applicazione della difesa di dette colture, che tuttavia non può prescindere, da un insieme di conoscenze tecnico agronomiche, nonché da una precisa analisi diagnostica delle malattie da controllare.
Su quanto sopra, ci limiteremo a riportare di seguito, seppure sinteticamente, le principali malattie funginee del grano duro e tenero nella fase fenologica di spigatura.
Prima di entrare nel merito delle malattie, è anzitutto necessario considerare, che per una buona prassi difensiva, occorre avere conoscenza della biologia dei vari patogeni e dei loro parametri ambientali, con l'unico scopo, di mantenere i danni entro livelli economicamente e socialmente accettabili con il minimo impatto ambientale.
Per ottenere una buona gestione ambientale, è anzitutto necessario prevenire, ove possibile, le malattie, scegliendo il momento migliore per contenere al massimo, il suo sviluppo epidemico, eseguire quindi l'applicazione di trattamento chimico o di altra natura, idoneo a limitare e/o prevenire l'infezione funginea, effettuando interventi espliciti volti a ridurre e rallentare l'attività di inoculo del patogeno.
Nella fase fenologica di spigatura, si possono riscontrare le seguenti malattie:

Oidio o mal bianco

Il suo attacco si verifica principalmente in pieno periodo vegetativo, con conseguente riduzione della quantità di amido nella granella, con relativa diminuzione della resa / Ha.
La malattia si sviluppa più facilmente su piante ben nutrite, a seguito delle tante concimazioni azotate.
- Ruggine gialla
La ruggine gialla definita anche ruggine "delle glume", provoca gravi danni con disidratazione dei tessuti e loro disseccamento, il danno alla produzione è essenzialmente di tipo quali – quantitativo.

Ruggine bruna

Viene definita come ruggine fogliare o puntiforme, le sue condizioni per lo sviluppo sono favorite dalle temperature comprese tra i 3 e i 30° C, con un optimum di sviluppo tra i 15 e i 22° C.

La ruggine bruna si manifesta rapidamente quando ci sono condizioni di elevata umidità dell'aria e temperature attorno ai 18 – 20° C.

Septoriosi

Il fungo attacca prevalentemente le foglie in tutte le fasi vegetative, con prevalenza delle foglie basali, in quanto più vicine al terreno.
La malattia riveste una notevole importanza nei climi freschi e umidi, soprattutto su varietà a taglia bassa e con abbondante apparato fogliare.
Con attacchi durante la spigatura, si possono evidenziare semi striminziti e quindi, di scarsa produzione e basso tenore in peso specifico.

Stagonosporiosi

Il fungo si sviluppa prevalentemente sulle guaine, sulle foglie, sul culmo e la spiga; in certi casi, vengono danneggiate anche le cariossidi.
I danni maggiori, con scarsa produzione e semi striminziti, si hanno quando gli attacchi si diffondono durante la fase di spigatura.

Fusariosi della spiga

Nei nostri areali produttivi, diverse sono le specie appartenenti al genere Fusarium, anche se le più conosciute appartengono a: F. graminacearum; F. Culmorum; e F. avenaceum.
Gli organi colpiti dai su menzionati patogeni sono: la spiga (rachide, rachilla, glume).
I sintomi sulla spiga si evidenziano con disseccamento parziale ed anche totale, con particolare evidenza nella fase di maturazione della stessa, dove può essere compromessa parzialmente o totalmente la formazione della cariosside.
In casi più lievi di spiga infetta, si riscontra granella molto striminzita, con gravi ripercussioni produttive e quantitative.

La fusariosi alla spiga è anche causa della colonizzazione, più o meno profonda, dei tessuti della cariosside, una delle maggiori fonti di produzione di micotossine della granella, particolarmente frequenti nei nostri campi di frumento duro, con specifico riferimento all'ormai famoso "Don Deossinivalenolo".
Le condizioni predisponesti sono essenzialmente piogge continue e/o prolungate durante la spigatura.
L'andamento meteorico del periodo attuale, è sicuramente un preludio favorevole all'infezione da fusariosi, pertanto, ove possibile, è necessariointervenire con i dovuti trattamenti, al fine di limitare i danni, considerando anche, che qualora la granella risultasse infestata dai funghi che alimentano il D.O.N. sarebbe difficilmente commerciabile.

Tra i formulati commerciali che consentono una buona protezione dai patogeni sopra descritti segnaliamo:

- DIFENOCONAZOLO
- TEBUCONAZOLO
- PROTIOCONAZOLO
- PYRACLOSTROBIN
- EPOSSICONAZOLO
- PROPICONAZOLO
- BROMUCONAZOLO
- PROCLORAZ

Da notare, che per la salubrità del prodotto, è assolutamente indispensabile rispettare rigorosamente il periodo di carenza dei vari formulati, specificando che in molti casi, il limite massimo in cui inizia il periodo da cui dedurre la carenza, può andare dalla fioritura e/o emissione delle antere, fino ad arrivare, con certi formulati, ad un periodo di 55 giorni prima di iniziare la raccolta.

San Marcello 22/04/2014

Per. Agr. Ermes Montanari

Lavoro accessorio (voucher)
Rivalutazione per l'anno 2014 (adeguamento all'indice ISTAT)

Si trasmette in allegato la circolare n. 28 del 26 febbraio u.s. con la quale l'INPS ha reso noto il nuovo limite massimo di compensi ricavabili da prestazioni di lavoro accessorio (voucher) nel 2014.
Come si ricorderà infatti, il nuovo art. 70 del d.lgs. 276/2003 (c.d. legge Biagi), come modificato dalla legge n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) , prevede che i compensi economici fissati per i prestatori di lavoro accessorio come limite annuo vengano rivalutati in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per impiegati ed operai relativa all'anno precedente.
Poiché tale variazione per il periodo 2012/2013 è stata pari a 1,10%, il nuovo limite annuo per ciascun prestatore è pari per il 2014 a euro 5.050,00 netti (in precedenza 5.000,00), pari a 6.740,00 lordi (in precedenza 6.660,00).

Salute e sicurezza sul lavoro nuove risposte agli interpelli

Si segnala che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le risposte di interpello pervenute ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 81/2008 in materia di:

- quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza (Interpello 1/2014);
- applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello 2/2014);
- documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente (Interpello 3/2014);
- applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri (Interpello 4/2014);
- corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello 5/2014);
- applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Interpello 6/2014);
- individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori (Interpello 7/2014);
- obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari (Interpello 8/2014);
- applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni (Interpello 9/2014).

Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Di seguito una sintesi delle risposte relative ai quesiti di maggior interesse per il settore agricolo.

Tutta la documentazione è disponibile al seguente link:
http://www.lavoro.gov.it/sicurezzalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx

Interpello 5/2014: corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 (collaborazione del medico competente: ambito di applicazione)

Quesito: l'Interpellante chiede di sapere il corretto ambito di applicazione della collaborazione del medico competente con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi.

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando l'ampliamento d'ambito su questo tema apportato dal D.Lgs 81/008 rispetto al D.Lgs 626/94, ha fornito le seguenti indicazioni.
Il medico competente è obbligato a collaborare, all'effettuazione della valutazione dei rischio, sulla base delle informazioni ricevute dal datore di lavoro. Le suddette informazioni le riceve non solo dal datore di lavoro come previsto dall'art 18 comma 8 del D.Lgs 81/2008, ma le acquisisce di sua iniziativa, attraverso l'adempimento degli obblighi sanciti all'art 25 del decreto in parola, attraverso la visita negli ambienti di lavoro e con la sorveglianza sanitaria.
Quindi il termine "collaborazione" va inteso in maniera attiva, ovvero il medico competente prima di redigere il protocollo sanitario deve avere conoscenza dei rischi presenti e quindi collaborare alla valutazione dei rischi.

Interpello 9/2014 - applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni.

Quesito: l'Interpellante chiede di sapere l'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 81/2008

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando che il comma 6 dell'art 53 del D.lgs 81/2008 reca la vigenza delle disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici fino a 6 mesi dopo l'emanazione del decreto ministeriale relativo al SINP (Sistema Informativo nazionale per le prevenzione), ritiene che - in attesa dell'emanazione del predetto decreto - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso. Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1998 (modificato dal DM 5 dicembre 1996), vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro. La mancata vidimazione comporta la sanzione amministrativa prevista all'art 89, comma 3 del D.Lgs 626/94.

Tenuta del registro infortuni

Si ricorda che l'obbligo di tenuta del registro infortuni si applica a tutte i datori di lavoro, pubblici e privati che impiegano lavoratori come definiti all'art 2, lett a del D.Lgs 81/2008, ossia *un prestatore di lavoro che «indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito del l'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari »*. Inoltre, ricadono nel campo applicativo, anche quelle fattispecie nelle quali sono impiegati soggetti equiparati ai lavoratori, come, tra gli altri, i soci lavoratori, l'associato in partecipazione d'opera di cui all'art. 2549, c.c., i lavoratori a progetto i collaboratori coordinati e continuativi che prestano la loro attività nei luoghi di lavoro del committente.
Le aziende senza dipendenti o soci, o a conduzione familiare ne sono esonerate.
In merito alla tenuta e alla vidimazione vige ancora il modello approvato con il DM 12 settembre 1958 (ancora in vigore), che ha istituito il registro infortuni e deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio. Tuttavia si segnala che alcune Regioni hanno soppresso l'obbligo di vidimazione (come ad esempio la Lombardia). Il registro va tenuto sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza e, nelle attività di breve durata, caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, può essere conservato presso la sede centrale dell'impresa (Ministero del Lavoro, Circolari n. 28/1997 e n. 73/1997). Nel caso di imprese che svolgono prevalentemente attività fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità produttiva è, invece, obbligata a tenere un proprio registro vidimato dall'ASL territorialmente competente.
Infine, si ricorda che la violazione a cui è associata la sanzione amministrativa di cui all'art 89, comma 3 del D.Lgs 626/94, da 516 a 3098.74 euro, è in capo al datore di lavoro che non:
"tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti;(D.Lgs. 626/94 Art 4 Comma 5 Lett o)"

Donato Rotundo
Direttore Area Ambiente ed Energia
Confagricoltura

La Riqualificazione Fluviale per la qualità delle acque superficiali e profonde

La Riqualificazione Fluviale (R.F.) è un insieme integrato e sinergico di azioni e tecniche, di tipo anche molto diverso (dal giuridico-amministrativo-finanziario, allo strutturale), volte a portare un corso d'acqua, con il territorio ad esso più strettamente connesso ("sistema fluviale"), in uno stato più naturale possibile, capace di espletare le sue caratteristiche funzioni ecosistemiche (geomorfologiche, fisico-chimiche e biologiche) e dotato di maggior valore ambientale, cercando di soddisfare nel contempo anche gli obiettivi socio-economici.

In un progetto di Riqualificazione Fluviale è quindi opportuno considerare un corso d'acqua come un sistema estremamente complesso di elementi fisici strutturali detti unità geomorfologiche che interagiscono dinamicamente con le portate che lo attraversa, dalla reciproca combinazione di questi elementi si genera un'unità multidimensionale che è l'habitat fluviale: l'insieme ordinato dei legami tra organismi (ecologia di rete trofica e relazionale, habitat tipici e caratteristici) e la struttura fisica (geomorfologia),

Le "dimensioni" della riqualificazione fluviale

Le nuove conoscenze e le nuove concezioni della complessità dell'ambiente hanno dimostrato che le esigenze vitali degli organismi fluviali non si limitano alla qualità dell'acqua, ma richiedono anche specifiche condizioni idrodinamiche come velocità e profondità dei flussi e geomorfologiche come la granulometria dei sedimenti e la natura del substrato.

Ne consegue che un'elevata variabilità dell'ambiente fisico assieme ad una buona qualità delle acque sono i prerequisiti fondamentali per garantire una adeguata diversità biologica corrispondente ai parametri di popolamento tipico delle biocenosi locali. Il nuovo approccio alla riqualificazione ed alla gestione fluviale è il riscontro normativo dalla WFD 2000/60 in cui il controllo chimico e batteriologico delle acque, pur essendo uno strumento indispensabile, viene ritenuto del tutto insufficiente a valutare lo stato di salute di un corso d'acqua e quindi è indispensabile integrarlo con le componenti biologiche e idrogeomofologiche. Attualmente il formale "sistema di valutazione idromorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua", è denominato IQM (ISPRA, 2011). L'Indice di Qualità Morfologica costituisce un quadro metodologico complessivo di analisi, valutazione post-monitoraggio e di definizione delle misure di mitigazione degli impatti ai fini della pianificazione integrata prevista dalle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE.

L'autodepurazione fluviale

Uno dei principali scopi della Riqualificazione Fluviale è la depurazione naturale delle acque superficiali e sub superficiali nei fossi e nei fiumi. I processi che permettono la depurazione delle acque sono molti e diversi: sia di tipo fisico (filtrazione, adsorbimento, sedimentazione, fotolisi, volatilizzazione, ecc.) che (bio) chimico (ossidazione, riduzione, nitrificazione, denitrificazione, ecc.), tutti avvengono spontaneamente nei corpi idrici naturali, nelle piane inondabili, connesse a loro volta con le falde idriche, l'insieme di queste relazioni caratterizzano la capacità "autodepurante" del corso d'acqua

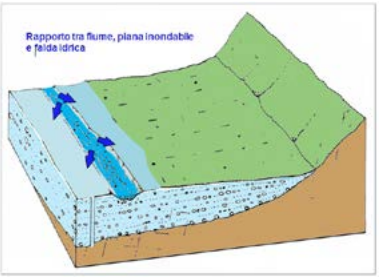

L'approccio della depurazione naturale assume particolare soprattutto per i carichi inquinanti diffusi, in particolare quelli generati dall'agricoltura e dalla zootecnia, nonché quelli derivanti dagli scolmatori delle reti miste e dal dilavamento delle superfici stradali.

Da queste considerazioni possiamo quindi associare il grado di autodepurazione di un fiume al suo grado di naturalità intesa come diversificazione morfologica e degli habitat, quindi l'insieme degli interventi di ripristino e valorizzazione prende il nome di riqualificazione fluviale.

All'interno del concetto di Riqualificazione Fluviale risulta opportuno elencare le metodologie attuative per aumentare la capacità di autopurificazione di un corso d'acqua:

– aumentando il tempo di residenza (pozze, stagni, laghetti, sinuosità, sponde riqualificate con le tecniche dell'Ingegneria Naturalistica);
– intercettando ed abbattendo carichi di nutrienti diffusi grazie a fasce tampone boscate;
– favorendo la riossigenazione (incrementando la turbolenza, introducendo salti ...);
– favorendo la sedimentazione (ancora pozze, stagni, fasce boscate).
– aumentando la superficie di contatto acqua-substrato (colonizzata da organismi depuranti).

Come analizzato, i corsi d'acqua sono dotati di più sistemi autodepuranti e che il miglior modo per assicurarne l'effi¬cienza è rispettarne o ripristinarne la naturalità e la diversificazione delle tipologie biologiche.

Esiste una gamma di interventi progettuali finalizzati a ricreare morfologie naturali dell'alveo o ripristinare la funzionalità di processi geomorfologici (erosione, trasporto, sedimentazione) alla base del funzionamento fisico e biologico del corso d'acqua. Essi richiedono un approccio di intervento geomorfologico, basato cioè sulla comprensione delle forme, dei processi

e delle tendenze evolutive. Si va, infatti, sempre più affermando la cosiddetta "progettazione geomorfologica degli alvei", cioè la progettazione di corsi d'acqua che siano il più possibile simili alle condizioni naturali e che, allo stesso tempo, garantiscano condizioni di stabile equilibrio.
Si possono distinguere principalmente quattro categorie sulla base della scala di intervento:

– progetti a scala di bacino o di corridoio fluviale (azioni del P.S.R.);
– progetti a scala di tratto (progetti di sistemazione fluviale,
– progetti localizzati (realizzazione di aree umide/ fitodepurazione,

geomorfologico del corso d'acqua e delle zone di aree perifluviali comprese quelle di esondazione possono avere un ruolo importantissimo nella ricostruzione di una buona ed ottima qualità delle acque del fiume. In questa ottica è estremamente importante la ricostruzione e la realizzazione di strutture geomorfologiche e biologicamente attive quali: sistemazione delle sponde e del letto d'alveo, la conservazione/ricreazione dei bracci morti, la realizzazione di corpi idrici a bassa profondità quali laghetti palustri e pozze perifluviali ma anche zone periodicamente allagate, tutti ambienti ad elevatissima attività biologica visti e inquadrati nelle loro caratteristiche e dinamismo vegetazionale dalle rive a quella dei greti, a quella delle

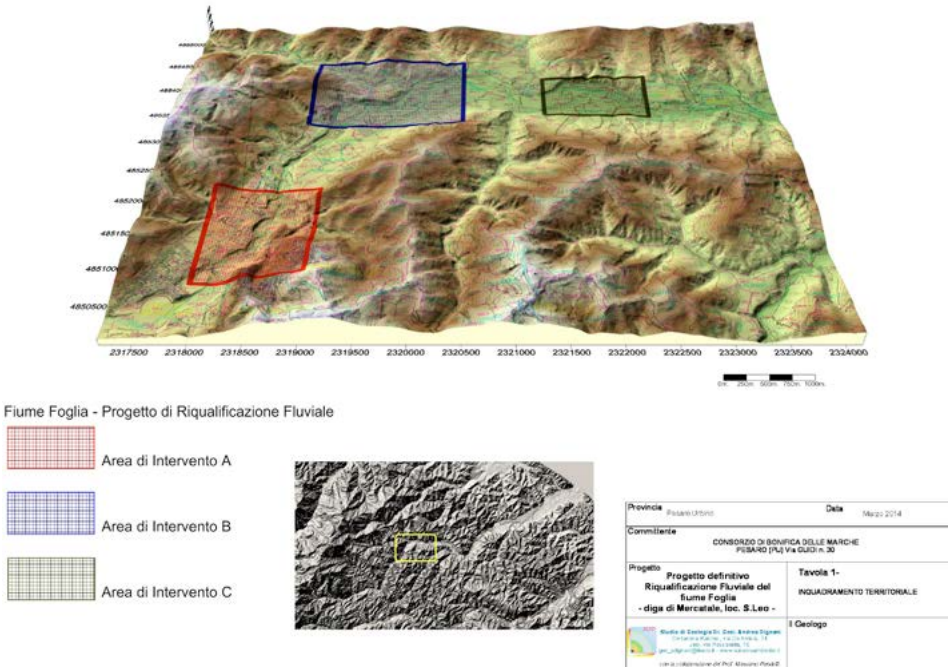

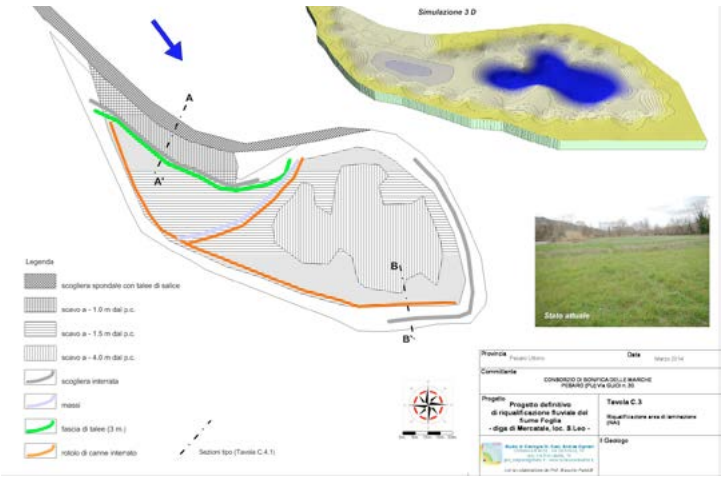

Conclusioni

Esiste una diffusa opinione secondo la quale, per riqualificare i corsi d'acqua è sufficiente realizzare gli interventi di "sistemazione" con le tecniche dell'ingegneria naturalistica, invece che con quelle dell'ingegneria idraulica convenzionale. Niente di più lontano dalla realtà: riqualificare è ridare spazio ai corsi d'acqua (o preservare quelli che ancora ce l'hanno) e ristabilire i processi naturali che li caratterizzano; cioè riqualificare significa sicuramente ridurre l'artificialità, ma anche ripristinare l'equilibrio geomorfologico, il rapporto con la piana inondabile, la struttura della comunità biologica e un regime idrico prossimi a quelli naturali. La riqualificazione fluviale permette, in conclusione, lo svolgimento di più funzioni tra loro interconnesse, quali la ricarica della falda, l'incremento delle capacità autodepurative, la formazione di habitat per fauna e flora, etc, ma anche il conseguimento di obiettivi antropici quali la sicurezza idraulica (grazie alla maggior laminazione delle piene ed alla dissipazione dell'energia erosiva), la disponibilità idrica (attraverso un miglior rapporto con la falda, il bacino e la vegetazione) e la buona qualità dell'acqua (attraverso migliori processi di autodepurazione, etc.).

Riferimenti bibliografici:
- *"La riqualificazione fluviale in Italia – Linee guida, strumenti ed esperienze per gestire i corsi d'acqua e il territorio" CIRF (2006)*
- *IDRAIM – stream hydromorphological evaluation, analysis and monitoring system Guidebook for the evaluation of stream morphological conditions by the Morphological Quality Index (MQI) (2011)*
- *Progetto di Riqualificazione del Fiume Foglia, Diga di Mercatale – Loc. San Leo (in stampa)*

Andrea Dignani
Geologo libero professionista
www.sunsesisambiente.it
geo_adignani@libero.it